



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 82 del 22 Dicembre 2022

 

Auguri

Divertiamoci, se sapremo farlo
non daremo valore alla medaglia,
ma al percorso che
ci avrà portato in fondo.

*Auguri per un sereno Natale
ed un nuovo ed entusiasmante
anno di sport*

Il Presidente
Saverio Mirarchi

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

MESSAGGIO AUGURALE PRESIDENTE L.N.D.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l'onore di presiedere. L'occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare.

Adesso che l'intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d'Italia. Che poi altro non è che l'essenza stessa della LND e di quell'esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall'ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d'Aosta e in Veneto.

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell'intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 41 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus -

CIRCOLARE N. 42 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Scuole calcio - Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consulta giuridica della LND - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022-

CIRCOLARE N. 43 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 -

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara CITTA AMANTEA 1927 = ROSSANESE del 18.12.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito sopraggiunta indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si è disputata sul campo L.Gagliardi di campora San Giovanni/Aamantea, sito in C.da Oliva.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara Rinviata d'ufficio

Gara ROMBIOLESE = VIRTUS ROSARNO del 18.12.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito grave incidente stradale che ha coinvolto genitore e tesserato della società Virtus Rosarno e, giusti accordi intercorsi società interessate, è stata rinviata a sabato 24 dicembre 2022, ore 14.30.

COPPA ITALIA FEMMINILE

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale si proclama vincente la Coppa Italia Femminile ed acquisisce il diritto di partecipare alla Fase Nazionale, la sotto elencata società:

N.S.D. PROMOSPORT di Lamezia Terme (CZ)

Alla società, ai dirigenti, ai tecnici ed alle calciatrici il Comitato Regionale esprime il proprio plauso.

3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

COPPA ITALIA

Gara di Finale

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PROMOSPORT	GIOIESE 1918	A	23/12/2022 14:30	5 "L. RAZZA"	VIBO VALENTIA	PIAZZA D'ARMI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE C - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROMBIOLESE	VIRTUS ROSARNO	A	24/12/2022 14:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBILO	LOCALITA CONVENTO

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - A		
BOCALE CALCIO ADMO	- REGGIOMEDITERRANEA	0 - 1
GIOIESE 1918	- CITTA DI ACRÌ 2020	2 - 0
(1) GIOIOSA JONICA ASD	- MORRONE	0 - 0
PAOLANA	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	1 - 0
PROMOSPORT	- SORIANO 2010	2 - 0
RENDE CALCIO 1968	- BRANCALEONE	0 - 0
SERSALE CALCIO 1975	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 0
STILOMONASTERACE CALCIO	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 1

(1) - disputata il 17/12/2022

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - A		
BRUTIUM COSENZA	- SAN FILI 1926	0 - 1
(1) CASSANO SYBARIS	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	3 - 1
CITTA AMANTEA 1927	- ROSSANESE	1 - 1
CUTRO	- REAL MONTALTO CALCIO	0 - 0
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- CARAFFA	5 - 0
JUVENILIA ROSETO C.S.	- CAMPORA	0 - 1
SOCCER MONTALTO	- SCANDALE	2 - 1
V.E. RENDE	- COTRONEICACCURI	1 - 1

(1) - disputata il 17/12/2022

GIRONE B - 15 Giornata - A		
ARDORE	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	2 - 1
(1) CINQUEFRONDESE	- ROCCELLA	2 - 0
COMPRES. CAPO VATICANO	- AFRICO	5 - 0
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- MELICUCCO CALCIO	1 - 0
DELIESE	- BIVONGI PAZZANO 1968	3 - 2
(1) RAVAGNESE CALCIO	- MELITO	1 - 1
(1) SPORTING CATANZARO LIDO	- ATLETICO MAIDA	3 - 1
1912 PALMESE	- SAN GIORGIO 2012	1 - 1

(1) - disputata il 17/12/2022

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gara)

GIRONE B - 9 Giornata - A		
PINO DONATO TAVERNA	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	1 - 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
BISIGNANO	- TREBISACCE CALCIO	2 - 3
CALCIO MALVITO	- ROTA GRECA	2 - 1
(1) CUS COSENZA	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	2 - 1
FUSCALDO CALCIO 1973	- LUZZESE CALCIO 1965	0 - 2
(1) GEPPINO NETTI	- MIRTO CROSIA	0 - 1
NEW ACADEMY SG	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 3
(1) RANGERS CORIGLIANO	- KRATOS BISIGNANO	0 - 2
SPEZZANO ALBANESE	- TARSIA 1976	1 - 0

(1) - disputata il 17/12/2022

GIRONE B - 12 Giornata - A		
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	- NUOVA AIELLO	2 - 1
CITTA DI APRIGLIANO	- PINO DONATO TAVERNA	4 - 1
CITTA DI CIRO MARINA	- MANGONE CALCIO	2 - 4
GARIBALDINA	- SAMBIASE CALCIO 1923	0 - 3
MESORACA CALCIO	- REAL FONDO GESU CROTONE	3 - 5
S.MAURO MARCHESATO	- CERVA	2 - 1
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- STELLE AZZURRE SILANA	1 - 1

GIRONE C - 12 Giornata - A		
(1) BADOLATO	- PRASAR	4 - 1
BORGIA 2007	- NUOVA VALLE	7 - 1
CHIARAVALLE	- ACADEMY GIRIFALCO	2 - 0
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- REAL PIZZO	2 - 1
NUOVA PARGHELIA	- SAN CALOGERO CALIMERA	1 - 1
(1) REAL MONTEPAONE	- GASPERINA 2018	1 - 1
(1) SAN NICOLA DA CRISSA 2017	- MARTELLETTO SETTINGIANO	2 - 1

(1) - disputata il 17/12/2022

GIRONE D - 12 Giornata - A		
(1) BAGNARESE	- CATONA CALCIO	1 - 0
CAMPESE	- VILLESE 1946	3 - 1
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- GEBBIONE 2020	1 - 1
PRO PELLARO	- BOVALINESE 1911	0 - 0
(1) REAL METROPOLITANA RC	- BIANCO	1 - 1
(1) S.CRISTINA	- CS LAZZARO 1974	3 - 3
SAN GAETANO CATANOSO	- SAINT MICHEL	1 - 1
SIDERNO 1911	- TAURIANOVA ACADEMY	1 - 0

(1) - disputata il 17/12/2022

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE			
REGGINA 1914 S.R.L.	- PROMOSPORT	0 - 2	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A				GIRONE B - 9 Giornata - A			
FUTSAL KROTON	- GUARDIA CALCIO A5 2016	8 - 1		CITTA DI CATANZARO C5	- OLIMPIA 2000	6 - 4	
FUTSAL MORELLI 15	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	2 - 4		FUTSAL SELES	- NATURAL FUTSAL	1 - 4	
GIOVE	- REAL KRIMISA	8 - 6		OLIMPIUS	- FUTSAL FORTUNA	1 - 2	
LA SPORTIVA CARIATESE	- BFB ROVITO	7 - 4		PANTERE NERE CATANZARO	- GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	2 - 1	
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	- SINCO BISIGNANO C5	2 - 2		SPORTING MELICUCCO	- 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	2 - 4	

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 3° TURNO - 1 Giornata - R			
BLINGINK SOVERATO C5	- CITTA DI FIORE C5	4 - 1	
DOMENICO SPORT	- LA SPORTIVA CARIATESE	8 - 3	
NAUSICAA CALCIO A 5	- SOVERATO FUTSAL	3 - 4	GST
POLISTENA CALCIO A 5	- GALLINESE DL	3 - 5	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE C - 5 Giornata - A			
C5 CITTA DI RENDE	- SINCO BISIGNANO C5	4 - 4		FUTSAL CLUB FI LADELFA	- OLIMPIUS	7 - 2	
DOMENICO SPORT	- GUARDIA CALCIO A5 2016	4 - 2		(1) FUTSAL FORTUNA	- ICIERRE LAMEZIA C5	9 - 1	
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	- ROSSANO CENTRO STORICO C5	6 - 0	GST	(1) PANTERE NERE CATANZARO	- CITTA DI CATANZARO C5	12 - 3	

(1) - disputata il 19/12/2022

GIRONE D - 5 Giornata - A			
(1) SOVERATO FUTSAL	- FUTSAL SELES	7 - 1	
365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	- BLINGINK SOVERATO C5	8 - 2	

(1) - disputata il 19/12/2022

GIRONE B - 6 Giornata - A			
(1) BFB ROVITO	- LA SPORTIVA CARIATESE	6 - 7	
FUTSAL KROTON	- GIOVE	5 - 0	
FUTSAL MORELLI 15	- REAL KRIMISA	2 - 9	

(1) - disputata il 19/12/2022

GIRONE E - 6 Giornata - A			
(1) GALLINESE DL	- SPORTING MELICUCCO	6 - 0	GST
NATURAL FUTSAL	- REAL ARANGEA	8 - 0	
OLIMPIA 2000	- CATAFORIO C5 R.C.	5 - 3	
(1) POLISPORTIVA CITTANOVA	- POLISTENA CALCIO A 5	5 - 6	

(1) - disputata il 19/12/2022

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
(1) BOCALE CALCIO ADMO	- REAL ARANGEA	2 - 4	
CALCIO SANGIOVANNESE	- REAL FONDO GESU CROTONE	2 - 1	
CUS COSENZA	- SPORTING CATANZARO LIDO	3 - 1	
REAL KRIMISA	- CASALI DEL MANCO FUTSAL	0 - 4	

(1) - disputata il 17/12/2022

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

IORIO DOMENICO (MORRONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (MORRONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

IR NASR EDDINE (GIOIOSA JONICA ASD) PANETTA DANIELE (GIOIOSA JONICA ASD)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PALAMONE VINCENZO MARIA (STILOMONASTERACE CALCIO)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CRIACO ALBERTO (BRANCALEONE)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
VISCARDI SALVATORE (RENDE CALCIO 1968)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOTI ANTONIO (REGGIOMEDITERRANEA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORDOVA CONSALVO (REGGIOMEDITERRANEA) TRONCONE FRANCESCO PIO (SCALEA CALCIO 1912)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NESTICO MATTEO (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLETTA SIMONE	(BRANCALEONE)	CONDEMI MARCO	(GIOIESE 1918)
TASSONE VITANTONIO	(SORIANO 2010)	GHERGO MAXIMILIANO I	(STILOMONASTERACE CALCIO)
MATEUCCI SANTIAGO	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

ISABELLA GIANFRANCO	(BOCALE CALCIO ADMO)
---------------------	----------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

BERNARDI AGUSTIN	(PAOLANA)
------------------	-----------

AMMONIZIONE (III INFR)

SCOPPETTA SALVATORE	(BOCALE CALCIO ADMO)	CORNO PAOLINO	(PAOLANA)
RICONOSCIUTO MARCO	(RENDE CALCIO 1968)	LLAMA JUAN MANUEL	(SCALEA CALCIO 1912)
COMITO COSTANTINO GAET	(SORIANO 2010)		

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIOLO FRANCESCO	(BOCALE CALCIO ADMO)	D ANDREA EUGENIO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
PERRI MARCO	(PROMOSPORT)	CASALONGUE LOPEZ OCTAVIO	(SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIMARDO VALENTINO	(BOCALE CALCIO ADMO)	SAPONE FABIO	(BOCALE CALCIO ADMO)
MARCIANO GIUSEPPE	(GALLICO CATONA F.C.)	COMITO FRANCESCO	(SERSALE CALCIO 1975)
FLORIO GABRIELE	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 e DIFFIDA RAVAGNESE CALCIO**

Per avere un proprio sostenitore, durante la gara, lanciato pietre di piccole dimensioni all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali, senza colpirlo.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (II INFR)**

LOI ANTONIO	(RAVAGNESE CALCIO)
-------------	--------------------

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

SALADINO FRANCESCO	(ATLETICO MAIDA)
--------------------	------------------

Per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

CASCIARO MICHELE	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
------------------	-----------------------------

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARUSO ALFONSO (ATLETICO MAIDA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RICCELLI CHRISTIAN (CARAFFA)

NWANKWO EMEKA OBINNA (MELITO)

PELLEGRINO LUCA

SOWE ALIEU

(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

(ROCCELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

COLUCCIO NICHOLAS (CINQUEFRONDESE)

PERRONE FRANCESCO

(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACEBAL SANTIAGO (ATLETICO MAIDA)

AUDINO MIRKO (CINQUEFRONDESE)

CARE LORENZO (ROCCELLA)

DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN (CASSANO SYBARIS)

CANDITO FRANCESCO (MELITO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUNOZ THIAGO LUCAS (CASSANO SYBARIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRANDE DAVIDE (ATLETICO MAIDA)

ISAIA MATIAS

(ROCCELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

D ACRÌ PIERFRANCESCO L (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORELLI FRANCESCO (ATLETICO MAIDA)

MARTINS DA SILVA RAIMUNDO PEDRO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

SURACI SALVATORE (RAVAGNESE CALCIO)

BELLOCCI FABRIZIO (SPORTING CATANZARO LIDO)

COSENZA GABRIEL FRANCES (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

MORABITO GIOVANNI (RAVAGNESE CALCIO)

TEGANO GIOVANNI (RAVAGNESE CALCIO)

GIGLIO DAVIDE (SPORTING CATANZARO LIDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZERBI FRANCESCO DAVID (CINQUEFRONDESE)

VODANOVICH IGNACIO JAVIER (DIGESSE PRAIATORTORA)

CAVATORTI VALENTINO

NUCERA BRUNO PIO

(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

(MELITO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 CITTA AMANTEA 1927**

Per sparo di petardi da parte di propri sostenitori durante la gara nonché per lancio di una bottiglietta d'acqua in campo da parte degli stessi sostenitori, senza conseguenze, durante la gara.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 1/2023**

MERCURI FRANCESCO (MELICUCCO CALCIO)

Poichè a seguito del provvedimento di ammonizione per comportamento non regolamentare, teneva una condotta offensiva e minacciosa nei confronti della terna arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2022

VARACALLI RICCARDO (ARDORE)

Per comportamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario.

LEOTTA IVAN (BIVONGI PAZZANO 1968)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

LAGANA ANTONINO (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MERCURI FRANCESCO (MELICUCCO CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

ARTESE SALVATORE (SCANDALE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CRUCITTI GIUSEPPE (1912 PALMESE)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TUOTO CLAUDIO (MELICUCCO CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FILIDORO WILLIAM (V.E. RENDE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BRUNO FAUSTO (CAMPORA)

DELUCA ROSARIO

(CAMPORA)

MANGIOLA ANTONINO (SAN GIORGIO 2012)

MARAGO PIETRO

(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRIACO GIOACCHINO	(ARDORE)	HUERTA JULIAN VALENTIN	(ARDORE)
MORABITO GAETANO	(ARDORE)	FRANCO ADOLFO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
CHIANELLO GIUSEPPE	(CAMPORA)	NIEVAS MARTINEZ GASTON ALEJANDR	(CAMPORA)
TRINGALI GIUSEPPE	(CITTA AMANTEA 1927)	DIOP BOUBACAR	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
BELLE LUCA	(SAN GIORGIO 2012)	GAROFALO ANTONIO	(SCANDALE)
ORSINO MARIO RAFFAELE	(V.E. RENDE)	FODERARO MARCO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MERCURI FABIO (MELICUCCO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MILETTA SIMONE (COTRONEICACCURI) MILONE ANTONIO PIO (CUTRO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCORDO BRUNO	(AFRICO)	CONIGLIO ANTONIO DANIELE	(BIVONGI PAZZANO 1968)
DEPETRIS JUAN	(COTRONEICACCURI)	MIRABELLI DANIEL RAFFAELE	(COTRONEICACCURI)
BATTISTA GIOVANNI	(DELIESE)	KAMEL MOHAMMES AHMED	(SAN FILI 1926)
SPADAFORA PASQUALE FRANCE	(SAN FILI 1926)	CORIGLIANO LUIGI	(SCANDALE)
GAUDIO ANDREA	(V.E. RENDE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

KAMARA ADIKALIE	(BIVONGI PAZZANO 1968)	ALFANO GIOVANNI PIO	(BRUTIUM COSENZA)
FILIPPO EMILIANO	(CITTA AMANTEA 1927)	CANALIU KEVIN	(ROSSANESE)
SALVATORE ANDREA ANGELO	(ROSSANESE)	CARLINI GIANLUCA	(SAN GIORGIO 2012)
TOMASI DIEGO	(V.E. RENDE)	TAPIA NICOLAS IVAN	(1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PISTININZI FEDERICO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	CICERO MATTIA	(CAMPORA)
ACOSTA MAURICIO LUCIAN	(COMPRESORIO ARCHI CALCIO)	ALBANESE VINCENZO	(MELICUCCO CALCIO)
SCATTARREGGIA MATTEO	(MELICUCCO CALCIO)	IANTORNO MATTEO	(SAN FILI 1926)
ARTESE FERNANDOJ	(SCANDALE)	PULLO ANTONIO	(SCANDALE)
BARGAS HUGO CHRISTOPHE	(1912 PALMESE)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FOSELLA ALBERTO (PINO DONATO TAVERNA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUBILLAS LUCAS NICOLAS (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCO GIACOMO (PINO DONATO TAVERNA) FILOMARINO DANIELE (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZEO COSIMO ANTONIO (REAL METROPOLITANA RC)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNETTI LUIGI (MARTELLETTO SETTINGIANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CAMPOLO FABIO (REAL METROPOLITANA RC)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EPIFANIO PASQUALINO (S.CRISTINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

DI LORENZO MASSIMO (CS LAZZARO 1974)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

ARCIDIACO FRANCESCO (REAL METROPOLITANA RC)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CARACCILO DOMENICO (REAL MONTEPAONE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (II INFR)**

MARUCA DOMENICO (MARTELLETTO SETTINGIANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

COSTANTINO GIUSEPPE (MARTELLETTO SETTINGIANO)

BATTISTA VINCENZO

(S.CRISTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FARACO DAVIDE (MIRTO CROSIA)

BORRELLI ANDREA

(REAL MONTEPAONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASCALE ALESSANDRO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

PELLICANO COSIMO

(GASPERINA 2018)

BENINCASA SERGIO (MARTELLETTO SETTINGIANO)

MARINO ANDREA

(MARTELLETTO SETTINGIANO)

FERRATO GIUSEPPE (REAL METROPOLITANA RC)

POSTORINO ANTONINO

(REAL METROPOLITANA RC)

ROMEO ANTONIO (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)

AMMONIZIONE (VII INFR)

COMMISSO DOMENICO (BIANCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAPELLO ALESSANDRO (BADOLATO)

OPPEDISANO MARCO

(BIANCO)

ORLANDO LUIS FELIPE (BIANCO)

JALLOW EBRIMA

(CATONA CALCIO)

BUONARRIGO GIOVANNI (CS LAZZARO 1974)

RIEY GIUSEPPE

(GASPERINA 2018)

SCHIFINO GIOVANNI (GEPPINO NETTI)

FERRARI MARCO

(KRATOS BISIGNANO)

CURATELO FRANCESCO (MIRTO CROSIA)

TEDESCO MASSIMILIANO

(S.CRISTINA)

SIMONETTI GIUSEPPE (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMEO FRANCESCO (BIANCO)

DEL POPOLO DARIO

(CS LAZZARO 1974)

VONO GIUSEPPE (CS LAZZARO 1974)

MAMO ALESSANDRO

(GASPERINA 2018)

DIMARE VINCENZO (GEPPINO NETTI)

MARTORANA ANTONIO

(KRATOS BISIGNANO)

ZANGARO VITO (MIRTO CROSIA)

SALANDRINO ANTONIO

(RANGERS CORIGLIANO)

SPOSATO STEFANO (RANGERS CORIGLIANO)

BOSSI GIOVANNI

(REAL METROPOLITANA RC)

LAGANA MARCO (REAL METROPOLITANA RC)

LOMBARDO GIAN MARCO

(REAL MONTEPAONE)

ABOULFATH MORADE (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIITANO LUCA (BADOLATO)

PEDA ANTONINO

(CATONA CALCIO)

SPEZZANO ALESSANDRO (CUS COSENZA)

PAGANO MARCELLO

(DIAMANTE CASELLI PASCALE)

VIGNA ALESSANDRO (GEPPINO NETTI)

CAMPAGNA MARCO

(MARTELLETTO SETTINGIANO)

GRECO MICHAEL (MARTELLETTO SETTINGIANO)

SPATARO ANDREA

(MIRTO CROSIA)

CARIDI MATTIA (PRASAR)

ORLANDUCCIO MATTEO

(PRASAR)

IACONO ALESSANDRO (REAL METROPOLITANA RC)

IOZZO ANTONIO

(REAL MONTEPAONE)

LICASTRO GIAMPIERO (S.CRISTINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 SPEZZANO ALBANESE

Perchè propri sostenitori per tutta la durata della gara facevano scoppiare petardi ed accendevano fumogeni nonchè per avere gli stessi sostenitori dato vita a scontri con i sostenitori della squadra avversaria causando la sospensione della gara per circa cinque minuti. Inoltre, per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza d'acqua calda).

€ 250,00 TARSIA 1976

Perchè propri sostenitori per tutta la durata della gara facevano scoppiare petardi ed accendevano fumogeni nonchè per avere gli stessi sostenitori dato vita a scontri con i sostenitori della squadra avversaria causando la sospensione della gara per circa cinque minuti.

€ 200,00 CALCIO MALVITO

Per avere, propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere un petardo, senza conseguenze, e per avere i medesimi sostenitori, a fine gara, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Per avere, inoltre, a fine gara, aperto i cancelli d'ingresso facendo entrare abusivamente sul terreno di gioco diverse persone non identificate che sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi.

€ 200,00 SILANA FOOTBALL CLUB 2019

Per avere gli occupanti la propria panchina, durante la gara, fatto ingresso in campo e dato luogo ad una mischia generalizzata, con tesserati della squadra avversaria, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 15 minuti.

€ 200,00 STELLE AZZURRE SILANA

Per avere gli occupanti la propria panchina, durante la gara, fatto ingresso in campo e dato luogo ad una mischia generalizzata, con tesserati della squadra avversaria, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 15 minuti.

€ 100,00 ROTA GRECA

Per avere un proprio tesserato, a fine gara, colpito con un violento calcio la porta degli spogliatoi, danneggiandola (con obbligo di tenere indenne la società Calcio Malvito dei danni subiti se richiesti e documentati).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 1/2023

LONDINO GIUSEPPE DOMENI (MESORACA CALCIO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2022

PROVENZANO GIUSEPPE (ATLETICO SAN LUCIDO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

IMBROGNA DOMENICO (SPEZZANO ALBANESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

BARILLA GIUSEPPE (SAN GAETANO CATANOSO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BLEFARI CATALDO (CITTA DI CIRO MARINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

DI GIUSEPPE ROBERTO (SAN GAETANO CATANOSO) 1 gara

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

ELIA DOMENICO (MESORACA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO NICOLINO (FUSCALDO CALCIO 1973)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSANDRO GIUSEPPE (REAL PIZZO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MAMMOLITI DOMENICO (SAINT MICHEL)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMODIO GIUSEPPE (TARSIA 1976)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (I INFR)**

CARUSO CESARE (CITTA DI CIRO MARINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

CURIA LUIGI (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario ripetutamente e "in modo violento" causando l'ingresso in campo degli occupanti le due panchine e la sospensione della gara per 15 minuti.

MACCHIONE CRISTIAN (STELLE AZZURRE SILANA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario ripetutamente e "in modo violento" causando l'ingresso in campo degli occupanti le due panchine e la sospensione della gara per 15 minuti.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MICELI FRANCESCO (LUZZESE CALCIO 1965)

Per lancio di sputi all'indirizzo di un calciatore avversario colpendolo al viso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPAGNOLO FRANCESCO (FUSCALDO CALCIO 1973)

FERRARO GIANMARIE (NEW ACADEMY SG)

LORELLI ALESSANDRO (NUOVA AIELLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAPPA ARMANDO LUCANTO (BISIGNANO)

CERAUDO GIUSEPPE (CITTA DI CIRO MARINA)

DIALLO LAMINE (GARIBALDINA)

GIARDINIERE ANDREA MARIO (GEBBIONE 2020)

MANCUSO RAFFAELE (MANGONE CALCIO)

TOMASELLI EMANUELE (MESORACA CALCIO)

TUSCANO ANTONIO CRISTI (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

PIZZONIA ANDREA (REAL PIZZO)

TRIPODI MIRKO (SAINT MICHEL)

GELONESE GIUSEPPE (SIDERNO 1911)

LEONE CARLO (SIDERNO 1911)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CONIDI DOMENICO (ACADEMY GIRIFALCO)

BRUNO GIOVANNI (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

FORCINITO SALVATORE (CALCIO MALVITO)

FULCO ANGELO (CAMPESE)

AUTOLITANO ANTONINO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

PATEA AGOSTINO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

SOKONA MOULAYE ABASS (REAL PIZZO)

CORICA ANTONIO (SAINT MICHEL)

CASTIGLIONE CLAUDIO (SAN GAETANO CATANOSO)

LOMBARDI GIOVANNI (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

SCARAVAGLIONE AGOSTINO (SPEZZANO ALBANESE)

ORESTE SIMONE (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REDA PILERIO	(BISIGNANO)	OREFICE RICCARDO	(CALCIO MALVITO)
PIEMONTESE ANDREA	(CALCIO MALVITO)	MANE INSA	(CITTA DI CIRO MARINA)
ANELLINO LEONARDO	(MESORACA CALCIO)	GRADILONE CRISTIAN	(NEW ACADEMY SG)
SAGGIO FRANCESCO	(NUOVA AIELLO)	GALLO VINCENZO	(NUOVA PARGHELIA)
MUZZOPAPPA ROBERTO	(NUOVA PARGHELIA)	FOSELLA ALBERTO	(PINO DONATO TAVERNA)
ROMEO CARMELO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	FOTI VINCENZO	(PRO PELLARO)
MAHAMA HUSSEIN	(REAL PIZZO)	ROCCA CARMINE NINO	(S.MAURO MARCHESATO)
ASCONE FRANCESCO	(SAINT MICHEL)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

SORIANO ROBERTO	(SAN CALOGERO CALIMERA)	ALLEGRO MIRKO	(VILLESE 1946)
-----------------	-------------------------	---------------	----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

MANDIANG IDRISIA	(ACADEMY GIRIFALCO)	FILIPPONE FERNANDO	(BORGIA 2007)
CEESAY AMADOU	(CALCIO MALVITO)	D AURIA ANDREA	(CAMPESE)
FACCILO ANDREA	(CAMPESE)	GIORDANO BRUNO	(CAMPESE)
GUIDO ALESSIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	MAZZA MARIO ROCCO	(MANGONE CALCIO)
PACIOLA DANIELE	(MANGONE CALCIO)	JABANG ALAGIE	(NUOVA VALLE)
VIOLI MATTEO MARIA	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	JAITEH EBRIMA	(REAL PIZZO)
CONDINO GIUSEPPE	(ROTA GRECA)	ESPOSITO ANTONELLO	(ROTA GRECA)
PRATICO BRUNO	(SAN GAETANO CATANOSO)	FUDA DOMENICO	(SIDERNO 1911)
MANA ANSSU	(SIDERNO 1911)	NICOLETTI FEDERICO	(TARSIA 1976)

AMMONIZIONE (II INFR)

BURDINO ROCCO	(ACADEMY GIRIFALCO)	SPADA FRANCESCO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
COSTABILE GIANMARCO	(BISIGNANO)	GRAZIANO IVANO	(BISIGNANO)
GIAMPAOLO DOMENICO	(BOVALINESE 1911)	ESPOSITO FABIO	(CALCIO MALVITO)
MAIDA CLAUDIO	(CHIARAVALLE)	GIACCO LEONARDO	(CITTA DI CIRO MARINA)
TEDESCO ANTONIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	PADUANO LUCA	(GEBBIONE 2020)
CHIAPPETTA MATTIA	(MANGONE CALCIO)	MARRAZZO PASQUALE	(MESORACA CALCIO)
NARDI ANDREA	(NUOVA AIELLO)	SERRATORE BRUNO	(NUOVA VALLE)
BRUZZESE FRANCESCO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	DAME SEMBENE	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
LEONE DENNIS SALVATOR	(PRO PELLARO)	ZIZZA GIULIO	(REAL FONDO GESU CROTONE)
LANZILLOTTA ARMANDO	(ROTA GRECA)	CUTULI ALFONSO	(S.MAURO MARCHESATO)
SCARPINO GIUSEPPE	(SAMBIASE CALCIO 1923)	AQUILANO SAVERIO	(SAN CALOGERO CALIMERA)
MALUCCIO SALVATORE	(SAN CALOGERO CALIMERA)	FILOMARINO DANIELE	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
AMORUSO NATALE	(STELLE AZZURRE SILANA)	ALGIERI FRANCESCO	(TARSIA 1976)
BERTUCCI ALESSANDRO	(TAURIANOVA ACADEMY)	DE PAOLA GIOVANNI	(TREBISACCE CALCIO)
DE FRANCO MASSIMILIANO	(VILLESE 1946)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GNISCI CHRISTIAN	(ATLETICO SAN LUCIDO)	SESSA FERNANDO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
CANNELLA SIMONE	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)	D AGOSTINO CARMELO	(CAMPESE)
FALCONE PAOLO	(CAMPESE)	CARCHEDI ALESSIO	(CHIARAVALLE)
MOAURO ALESSANDRO GABR	(CHIARAVALLE)	SCARNATO FACUNDO THOMAS	(CHIARAVALLE)
PARISI ANNIBILE ANDREA	(CITTA DI CIRO MARINA)	SIMONE FRANCESCO MARIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
ASSUMMA GIUSEPPE FABIO	(GEBBIONE 2020)	FERRARELLI FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)
TUCCI ANDREA	(MANGONE CALCIO)	VENA ELIA	(MANGONE CALCIO)
BASILE PASQUALE	(MESORACA CALCIO)	CORDUA EDOARDO	(MESORACA CALCIO)
BRILLANTE GIUSEPPE	(NEW ACADEMY SG)	GUERCIO ANTONIO	(NUOVA AIELLO)
COLLOCA GIUSEPPE	(NUOVA PARGHELIA)	MINOLITI LORENZO	(PINO DONATO TAVERNA)
DIAZ CRESPI TOMAS RAFAEL	(REAL FONDO GESU CROTONE)	FRIJIO FRANCESCO	(REAL FONDO GESU CROTONE)
MURACA MARCO	(REAL FONDO GESU CROTONE)	OSSO ROBERTO	(ROTA GRECA)
ALDERETE JONATAN EMANUEL	(SAINT MICHEL)	DELIA NICOLA	(SAN GAETANO CATANOSO)
SICILIANO ANDREA	(SIDERNO 1911)	SCIGLIANO SEVERINO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
CALOGERO ALESSANDRO	(SPEZZANO ALBANESE)	LORICCHIO ANDREA	(SPEZZANO ALBANESE)
ROMIO MARCO	(TREBISACCE CALCIO)		

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRISEO GIULIA

(PROMOSPORT)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 80,00 BFB ROVITO

Per ritardata presentazione della distinta di gara.

€ 80,00 NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 50,00 GIOVE

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

TREVISO LUCA

(GUARDIA CALCIO A5 2016)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PANZINO LUIGI

(FUTSAL FORTUNA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCO GIUSEPPE

(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINO ALESSANDRO

(FUTSAL MORELLI 15)

CELI ALESSIO

(PANTERE NERE CATANZARO)

BISIGNANO CARMINE

(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMEO DANILO	(FUTSAL SELES)	PIGNATARO SIMONE	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
--------------	----------------	------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

MARINO CRISTIAN	(FUTSAL FORTUNA)	OCCHIUTO FRANCESCO	(GIOVE)
DELUCA ANTONIO	(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	DASCOLA GIOVANNI MARCO	(OLIMPIA 2000)
MAMMOLA ANDREA	(SPORTING MELICUCCO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

DE NARDO LORENZO	(FUTSAL FORTUNA)	RAGO CHRISTIAN	(FUTSAL KROTON)
ARTIERI ALESSANDRO	(NATURAL FUTSAL)	STARTARI VINCENZO	(NATURAL FUTSAL)
IAQUINTA MATTIA	(SINCO BISIGNANO C5)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ARCURI FABIO	(FUTSAL KROTON)	OCCHIUTO ANDREA	(FUTSAL MORELLI 15)
CIMIERI DAVIDE	(FUTSAL SELES)	RAMUNDO GIANLUIGI	(GUARDIA CALCIO A5 2016)
CURATOLO MARIO	(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	VILARDI MARCO	(OLIMPIA 2000)
VITALE CARLOANTONIO	(OLIMPIA 2000)	COFONE STIVEN	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
ZUMPANO DANILO	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

DELIBERA**Gara del 14/12/2022 NAUSICAA CALCIO A 5 - SOVERATO FUTSAL**

Il Giudice Sportivo Territoriale, Rilevato che la società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 ha proposto ricorso entro i termini regolamentari e che lo stesso è stato sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società che la pronuncia definitiva sul ricorso in questione;

Rilevato che la società A.S.D. Soverato Futsal non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

Letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Soverato Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 poiché avrebbe utilizzato nel corso dell'incontro il giocatore Mendes Ribeiro Costa Leonardo che non risultava regolarmente tesserato con la società A.S.D. Soverato Futsal al momento dell'inizio della gara;

Rilevato che, da accertamenti disposti presso l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria, il calciatore Mendes Ribeiro Costa Leonardo (nato 13.02.1992) e appartenente alla società A.S.D. Soverato Futsal aveva diritto a partecipare alla gara in quanto tesserato in data 12/12/2022 e, pertanto, in data antecedente a quella della disputa dell'incontro;

Considerato pertanto che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 e per l'effetto, omologare il risultato della gara Nausicaa Calcio a 5 - Soverato Futsal 3-4;
- 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARTINO MASSIMO (LA SPORTIVA CARIATESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SINOPOLI EMANUELE (SOVERATO FUTSAL)

Per aver colpito con uno schiaffo in faccia, senza conseguenze, un calciatore della squadra avversaria prima dell'inizio della gara all'ingresso delle squadre nell'impianto sportivo. (Rapporto CdC)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARAFATI FRANCESCO VITO (NAUSICAA CALCIO A 5)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria prima dell'inizio della gara, all'ingresso delle squadre nell'impianto sportivo. (Rapporto CdC)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MOSCA REMO BENITO (CITTA DI FIORE C5) BORGESE GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MOLINARO LUCA (DOMENICO SPORT)	SICILIANO CRISTIANO (DOMENICO SPORT)
GIRIOLO GIUSEPPE (GALLINESE DL)	COSENTINO ANDREA (NAUSICAA CALCIO A 5)
CRISTOFARO ANTONIO (NAUSICAA CALCIO A 5)	SPERLI SAMUELE (NAUSICAA CALCIO A 5)
SINOPOLI EMANUELE (SOVERATO FUTSAL)	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

DELIBERE

Gara del 18/12/2022 SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI - ROSSANO CENTRO STORICO C

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Rossano Centro Storico C5;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) Infliggere alla società ROSSANO CENTRO STORICO C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) Infliggere alla società ROSSANO CENTRO STORICO C5 la penalizzazione di UN punto in classifica;
- 3) Infliggere alla società ROSSANO CENTRO STORICO C5 l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia.

Gara del 19/12/2022 GALLINESE DL - SPORTING MELICUCCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Sporting Melicucco;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b del C.G.S.

delibera

- 1) Infliggere alla società SPORTING MELICUCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) Infliggere alla società SPORTING MELICUCCO la penalizzazione di UN punto in classifica;
- 3) Infliggere alla società SPORTING MELICUCCO l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 FUTSAL MORELLI 15**

per ingresso abusivo di persona non identificata nello spogliatoio arbitrale qualificatasi come custode dell'impianto sportivo ,che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2022**

CELLO CARMINE (SINCO BISIGNANO C5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

ELIA FABIO (FUTSAL MORELLI 15)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

MUSOLINO FELICE (CATAFORIO C5 R.C.)

PRATICO MATTEO

(OLIMPIA 2000)

VERTA FRANCESCO GIOV (SINCO BISIGNANO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

SACCO ALESSANDRO (C5 CITTA DI RENDE)

GULLO GIANCARLO BENIT

(OLIMPUS)

BARBARO SAMUELE (REAL ARANGEA)

FERRARO FLAVIO MARIO

(SINCO BISIGNANO C5)

MARRAPODI ANTONIO (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIAPPETTA PAOLINO (DOMENICO SPORT)

ANELLO GIOVANNI

(FUTSAL CLUB FILADELFIA)

BILOTTA LORENZO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

DE NISI ALESSIO

(FUTSAL CLUB FILADELFIA)

CONIDI DOMENICO (OLIMPUS)

LAGANA ANDREA

(REAL ARANGEA)

LENTO ALFONSO BRUNO (SINCO BISIGNANO C5)

MAIURI ANTONIO

(SINCO BISIGNANO C5)

CAMPA ANDREA (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DASCOLI MICHELE (ICIERRE LAMEZIA C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO FEDERICO (ICIERRE LAMEZIA C5)	MEZZOROTOLO PREMIO DYLAN (LA SPORTIVA CARIATESE)
PEPE VINCENZO (POLISPORTIVA CITTANOVA)	CONDINA GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)
SPANO VINCENZO (POLISTENA CALCIO A 5)	

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGLIUSO FABIANO FRANCESCO (BFB ROVITO)	SANTORO GIUSEPPE (CITTA DI CATANZARO C5)
NARDINI MARCO (FUTSAL FORTUNA)	MURDOCCA ROCCO (FUTSAL SELES)
PANETTA LUCIANO (FUTSAL SELES)	GRANDINETTI ANTONIO GENNARO (ICIERRE LAMEZIA C5)
FORCINITI SILVIO MARCO (LA SPORTIVA CARIATESE)	TIGANI GIUSEPPE (POLISTENA CALCIO A 5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAVELLA ROBERTA (BOCALE CALCIO ADMO) FRANCONIERE MARIA VITTORIA (REAL ARANGEA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FASANO FRANCESCO (SPORTING CATANZARO LIDO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ARCURI BIANCA (CUS COSENZA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 04/01/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



Roma, 15 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 41-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 41 – 2022

**Oggetto: Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale –
Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus –**

Una Onlus che svolge anche attività commerciale rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex art. 10 del DPR n. 633/1972, e irrilevante ai fini delle imposte sui redditi in quanto pur svolgendo un'attività commerciale a tutti gli effetti fruisce della decommercializzazione ai fini fiscali ai sensi dell'art. 150 del DPR n. 917/1986, ha promosso interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se il riferimento alle "imprese" contenuto nelle disposizioni di cui agli art. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. "*Decreto Ucraina*"), consenta di includere pure l'Onlus medesima quale soggetto che svolge anche attività di impresa, tra i possibili soggetti beneficiari del credito d'imposta.

In premessa, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'art. 4 del DPR n. 21/2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, stabilisce che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW (*limite di 4,5 Kw stabilito successivamente dall'art. 1 del D.L. "Aiuti-quater"*), diverse dalle imprese a forte consumo energetico, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, e che il medesimo art. 4 prevede, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Successivamente, con l'art. 2, commi 1 e 3 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, la percentuale di determinazione dei crediti in esame è stata variata, stabilendo che predetti contributi straordinari aumentassero rispettivamente dal 12 al 15% e dal 20 al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica e del gas.

I periodi temporali di riferimento per l'applicazione delle misure agevolative in argomento sono stati ulteriormente ampliati dai Decreti "*Aiuti-bis*", "*Aiuti-ter*" e "*Aiuti-quater*".

L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, è stato chiarito che, in assenza di una espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali che gli enti non commerciali nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

Con riferimento agli enti non commerciali, è stato chiarito nella stessa Circolare n. 36/E, che il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata. A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per

l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale, rispetto a quelle totali degli spazi ed alle superfici complessivamente utilizzati).

In sostanza, conclude l'Agenzia delle Entrate, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle Onlus, richiama, tra l'altro, l'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus), il quale, tra l'altro, considera *"direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza..... sport dilettantistico.....nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse"*. Sempre con riferimento alle attività delle Onlus, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra *"attività istituzionali"*, indicate al comma 1, lett. a), art. 10, del D. Lgs. n. 460/1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e *"attività connesse"*. Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità e, pertanto, sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi; a differenza delle *"attività istituzionali"*, le *"attività connesse"* mantengono la natura di attività commerciali ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 150 TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

Da quanto sopra, conclude l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello, deriva che la Onlus istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole *"attività connesse"* aventi natura commerciale.

Dal contenuto della risposta in oggetto si può desumere che, anche per gli enti non commerciali, quali sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per effetto del terzo comma dell'art. 148 TUIR le *"attività connesse"* all'attività istituzionale possano essere considerate tra quelle i cui costi sono ammessi a fruire del credito d'imposta in argomento, oltre a quelli relativi all'*attività commerciale* normalmente svolta.

Chiarimenti in tal senso si attendono dall'Agenzia delle Entrate relativamente ai soggetti di cui allo stesso art. 148, terzo comma, del TUIR, che svolgono determinate attività di natura commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che tuttavia non sono considerate commerciali *ex lege*. E' da ritenere, infatti, che dette attività possano essere considerate, con riferimento alla risposta n.586/2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate, *"attività connesse"*.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi - Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 956-44/2022–

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 42-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 42 – 2022

**Oggetto: Scuole calcio -Trattamento tributario dei corrispettivi -
Istanza di consulenza giuridica della LND - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.
956-44/2022-**

Con la Circolare n. 14 del 28 luglio 2022, la Lega Nazionale Dilettanti ha dato notizia alle ASD/SSD associate della risposta n. 393/2022, fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2022, ad un’istanza di interpello promossa da una ASD in merito al corretto trattamento ai fini IVA dei corrispettivi dei corsi di nuoto impartiti dalla Associazione medesima prevalentemente a bambini.

Con la risposta n. 393/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i corrispettivi stessi non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA e che, pertanto, ad essi l’imposta si applica nella misura ordinaria del 22 per cento.

La L.N.D., non condividendo appieno le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, ha inoltrato all’Agenzia stessa istanza di consulenza giuridica, esprimendo il parere che, a prescindere dall’applicabilità o meno dell’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, i corrispettivi in argomento non sono considerati commerciali dalle disposizioni recate dal Capo III del TUIR e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, del DPR n. 633/72 e, dunque, sono da considerarsi fuori campo IVA. Infatti, l’art. 143, comma 1, del TUIR, prevede che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono da considerarsi commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.C., rese in conformità alle finalità istituzionali dalle Associazioni Sportive senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La Scuola Calcio, che oggettivamente è di natura commerciale come attività didattica, può non essere classificata attività commerciale ai sensi del citato art. 143, in quanto rientrante tra le finalità istituzionali della ASD e sempreché venga svolta sull’impianto gestito dall’Associazione stessa per l’espletamento della propria attività sportiva, concretizzando così il requisito della mancanza di una specifica organizzazione. Necessita, inoltre, che i corrispettivi della Scuola non eccedano i costi occorrenti per espletare l’attività didattica stessa.

Ai fini IVA, invece, soccorre la disposizione recata dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, laddove prevede che per gli enti non commerciali si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o **partecipanti** verso pagamento di corrispettivi specifici..... *“ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte (come nel caso delle ASD associate alla LND) di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*.

La disposizione di cui sopra, ancorchè soppressa dall’art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, è stata, però, tenuta in vita, fino al 1° gennaio 2024, dall’art. 1, comma 681, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ne consegue che, almeno fino a tutto il 2023, i corrispettivi in argomento percepiti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerati commerciali e, come tali, sono fuori campo dall’applicazione dell’IVA.

La L.N.D. concludeva l’istanza ritenendo che le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate vanno interpretate nel senso che ai corrispettivi dei corsi in argomento, tenuti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, non compete l’esenzione dall’IVA ex art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, bensì, **limitatamente alle ASD e fino a tutto l’anno 2023**, compete la non applicabilità dell’imposta in quanto i corrispettivi medesimi sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.

In data 17 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta n. 956-44/2022 all'istanza di consulenza giuridica proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In merito al trattamento delle imposte sui redditi, l'Agenzia ha precisato che, ai fini della decommercializzazione, l'art. 143 del TUIR, prevede, tra le altre condizioni da rispettare, che l'ente svolga l'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali senza una "specifica organizzazione".

In linea generale, afferma l'Agenzia, si può ritenere "tale" l'attività effettuata senza una organizzazione di mezzi e risorse specificamente dedicata all'ottenimento del risultato economico. La sussistenza di tale presupposto va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando gli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

Al riguardo, prosegue l'Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, può costituire un indice significativo in ordine alla sussistenza del requisito della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta dalle "Scuole Calcio" mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es. impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatore atletico, etc.).

Per quanto concerne, invece, la disposizione contenuta nell'art. 148, comma 3, del medesimo TUIR, l'Agenzia richiama la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, nella quale è stato chiarito che la norma stabilisce in sostanza la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi (*tra i quali le ASD*) quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti espressamente richiamati dallo stesso terzo comma dell'art. 148:

- a) deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le *Associazioni Sportive Dilettantistiche*;
- b) l'attività deve essere effettuata "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" dell'ente;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La decommercializzazione, come ribadito dalla medesima Circolare n. 18/E, si applica:

-anche alle attività effettuate dall'Associazione a favore di soggetti, privi della qualifica di associati, a condizione che siano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo;

-a condizione che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente, essendo esclusa la possibilità di agevolare i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato né di tesserato dalle rispettive organizzazioni, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi IRES.

Con riferimento all'IVA, precisa l'Agenzia, il secondo periodo dell'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/72, prevede che "Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione** di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni (...) Sportive Dilettantistiche, (...), anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

In base a tale disposizione, l'attività posta in essere dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che tale disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2023 in quanto:

- l'art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato la disposizione prevedendo la soppressione dalle parole "ad esclusione di quelle" e fino a "organizzazioni nazionali";

- successivamente, l'art. 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che "le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024

Pertanto, prosegue l'Agenzia delle Entrate, **fino alla data del 31 dicembre 2023**, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle *Associazioni Sportive Dilettantistiche* è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

- nei confronti degli associati ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

- nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla richiamata Circolare n. 18/E del 2018, con riferimento al predetto articolo 148, comma, del TUIR, che risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. In particolare, i corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria.

Detta attività, infatti, come precisato nella risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'art. 10, n. 20), del citato DPR n. 633 del 1972.

Per completezza l'Agenzia delle Entrate ritiene utile precisare che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES che ai fini IVA, delle attività rese dalle ASD, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole prescritte dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Infine, come peraltro chiarito dalla medesima Circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con il modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, così come previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In merito alle previsioni di esonero e alle modalità semplificate di presentazione del Mod. EAS, tra l'altro, previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché alle modalità e ai termini per fruire dell'istituto della remissione *in bonis* (disciplinato dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44), l'Agenzia rinvia agli specifici chiarimenti già forniti (Circolari n. 12/E del 9 aprile, n. 45/E del 29 ottobre e 51/E del 1° dicembre 2009, nonché risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012).

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di verificare che tutti i soggetti cui vengono impartite le lezioni nelle Scuole Calcio, siano regolarmente tesserati al fine di poter godere del trattamento agevolativo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA.

Va, comunque, rilevato che la nuova Legge, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, tra l'altro – art. 5, comma 15-quater, lett. b), n. 2, del D.L. n. 146/2021 (Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) -, che l'esenzione dall'IVA si applica *alle seguenti operazioni a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) ...omissis...; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da Associazioni Sportive*

Dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono le medesime attività e che, per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 3)omissis....

La norma dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica misura di esenzione in sostituzione di quella dell'art. 4 del DPR n. 633/1972, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Ovviamente, l'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'iva pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia necessita l'emissione della fattura con, in calce, l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA.



Roma, 19 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 52

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 43-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 43 – 2022

Oggetto: Modifica del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La misura applicabile fino al 31 dicembre 2022 è dell'1,25%; la misura del 5% è quella più elevata degli ultimi 25 anni, ovviamente legata alla congiuntura economica attuale, mentre nel 2021 era dello 0,01%.

Ne consegue che il costo delle rateazioni sarà più elevato, dovendosi applicare alle rate che si chiedono per il pagamento dei tributi gli interessi del 5% annuo.

Anche il costo del ravvedimento operoso sarà più alto dal momento che per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2023 l'interesse legale nella misura del 5%, mentre fino al 31 dicembre 2022 dovrà essere applicato il tasso dell'1,25%.

Si riporta, di seguito, la serie storica degli ultimi 5 anni del tasso degli interessi legali.

1/1/2018 – 31/12/2018	0,3%
1/1/2019 – 31/12/2019	0,8%
1/1/2020 – 31/12/2020	0,05%
1/1/2021 – 31/12/2021	0,01%
1/1/2022 – 31/12/2022	1,25%
1/1/2023 – 31/12/2023	5%

Esempio di calcolo degli interessi con ravvedimento operoso, che si andrà ad effettuare il 31 marzo 2023, di un importo di 5.000,00 euro che doveva essere versato il 1° gennaio 2018:

Data nella quale doveva essere effettuato il versamento	tasso di interesse	gg	importo interessi
1/1/2018	0,3%	364	14,96
2019	0,8%	365	40,12
2020	0,05%	365	2,53
2021	0,01%	365	0,51
2022	1,25%	365	63,23
1/1/2023 – 31/3/2023	5%	90	15,78

per un totale di 137,13 euro di interessi che vanno aggiunti al capitale da versare oltre alla sanzione.